



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 82 del Registro

data 19/9/2022

Oggetto: Giudizio di ottemperanza. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi. Conferimento incarico all'Avv. Maurizio Dipietro.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **12:48 e segg.**, nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	CARICA RIVESTITA	P	A
SCRAVAGLIERI Carmelo Giancarlo	Sindaco	X	
PRIVITERA Santo	Vice Sindaco Partecipa in videoconferenza	X	
RIZZO Roberta	Assessore		X
MAZZAGLIA Adele	Assessore	X	
	TOTALE	3	1

Partecipa il Segretario Generale Dr. Filippo Ensabella.

Si prende atto dell'intervento del Vice Sindaco in videoconferenza.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.81 del 16/9/2022;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della Legge Regionale 48/91, integrato dall'art.12 della Legge Regionale 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBER A

La proposta e' approvata e dichiarata, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n.81 del 16/9/2022

Oggetto: Giudizio di ottemperanza. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi. Conferimento incarico all'Avv. Maurizio Dipietro.

Proponente: Sindaco
Dr. Carmelo Giancarlo Scravaglieri

IL SINDACO

Premesso che:

- con contratto rep. n.706 del 15/02/1980, il Comune di Catenanuova conferiva appaltava alla ditta Costruzioni Politi i lavori di costruzione della strada di penetrazione agricola "Catenanuova – Vigne Vecchie" ;
- in esito alla realizzazione dell'opera, con notifica prot. 662 del 25/01/1996 perveniva decreto del Tribunale di Enna di ingiunzione di pagamento di "£ 70.886.545 oltre spese....." a titolo di revisione dei prezzi, a seguito di ricorso promosso dalla predetta ditta;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n.15 del 31/01/1996 il Comune ha incaricato l'avv. Maurizio Dipietro per l'opposizione all'ingiunzione;
- il legale incaricato ha avanzato richiesta di rivalsa per il pagamento delle predette somme nei confronti dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Sicilia;
- con **sentenza n. 347/2007 del 7/6/2007 il Tribunale di Caltanissetta**, nella **causa** iscritta al numero 288/2000 del R.G. Affari Civili ha condannato l'Assessorato convenuto "*a rifondere il Comune di Catenanuova la somma di € 48.271,49 pari a £ 93.466.645 oltre interessi legali decorrenti dalla data di questa decisione fino al saldo*" nonché "*al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Catenanuova liquidate in complessivi € 2.330,80 oltre IVA e CPA nella misura legalmente dovuta*";
- l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Sicilia promuove appello avverso la sopracitata sentenza chiedendo difetto di giurisdizione "*spettando la cognizione della lite al Giudice Amministrativo*" ; in subordine, dire (la Corte) che l'unica somma per la quale il Comune di Catenanuova ha eventualmente titolo per la rivalsa, è quella costituita dalla sola sorte capitale per differenze di compenso previsionale dovuta all'appaltatore;
- **la Corte d'appello di Caltanissetta** in data 10/6/2010 con **sentenza n.159/2010** nella controversia iscritta al **R.G. n.9/2008**, ha accolto l'appello dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario con compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi di giudizio;
- il Comune di Catenanuova ha depositato ricorso in Cassazione, iscritto al n.6099/2011, avverso la sentenza n.159/2010 della Corte d'Appello di Caltanissetta, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario;
- **la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.28809/2011** del 22/11/2011, *accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione* ;

- il contenzioso R.G. n.9/2008 pendente presso la Corte d'appello di Caltanissetta è stato riassunto e definito con la **sentenza n.443/2018 di rigetto dell'appello proposto dall'avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana (oggi Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari)** con integrale conferma della sentenza n.347/2007 del Tribunale di Caltanissetta che, all'esito del giudizio di primo grado, aveva condannato l'Assessorato Regionale, chiamato in rivalsa da questo Comune, alla rifusione della somma di € 48.271,49 che l'ente locale aveva dovuto corrispondere alla ditta Politi a titolo di compenso revisionale, oltre gli interessi nella misura di legge dal 21.06.2007 al saldo..... Inoltre, in forza del principio della soccombenza, l'assessorato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione (€ 2.626,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge) e di questo grado che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
- la sentenza sentenza n.443/2018 della Corte d'appello di Caltanissetta è passata in cosa giudicata stante la mancata proposizione del ricorso per cassazione entro il cd. termine lungo dal deposito della sentenza ed è stata notificata con l'apposizione della formula esecutiva, con piena decorrenza del termine (di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo) di cui all'art.14 D.L. n.669/1996, convertito in legge n.30/1997, come modificato all'art.147 della legge n.388/2000, concesso alle pubbliche amministrazioni per il completamento dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
- questa Amministrazione Comunale ha sollecitato l'ottemperanza della suddetta sentenza con note prot 3681 del 13/4/2022 e prot. 4329 del 2/5/2022 ma, alla data odierna, l'Assessorato Regionale non ha inteso darvi esecuzione.

Ritenuto necessario, al fine di non procrastinare ulteriormente l'acquisizione delle risorse economiche oggetto del giudizio di cui sopra (definito ormai da quattro anni), attivare lo strumento processuale del ricorso per l'ottemperanza del giudicato previsto e disciplinato dagli articoli 112 e ss. del codice del processo amministrativo, conferendo apposito mandato alle liti all'avv. Maurizio Antonello Dipietro del foro di Enna che ha patrocinato il Comune nei giudizi di merito e di legittimità che hanno portato alla situazione presente e che, in sede di accettazione dell'incarico, dovrà sottoscrivere un accordo nel quale dichiarerà che i compensi professionali relativi all'attività in questione saranno contenuti nella misura che il giudice dell'ottemperanza riterrà di porre a carico della parte soccombente.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. di autorizzare il Sindaco a promuovere,, in nome e per conto dell'Ente, l'azione di ricorso per l'ottemperanza della sentenza n.443/2018 della Corte d'Appello di Caltanissetta conferendo mandato alla lite all'avv. Maurizio Antonello Dipietro - P. IVA 00640560868 - del foro di Enna poichè ha patrocinato il Comune nei giudizi di merito e di legittimità che hanno portato alla situazione presente;
2. di dare atto che con nota prot. 9071 del 12-9-2022 l'avv. Maurizio Antonello Dipietro ha formulato accettazione all'incarico nonchè accettazione della somma, quale onorario, determinata in sentenza;
3. di incaricare la Responsabile dell' Ufficio Contenzioso in merito agli atti gestionali conseguenti;
4. di dare atto che vengono riconosciute le condizioni di urgenza nel provvedere e, conseguentemente, dichiarare questo provvedimento immediatamente eseguibile;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, sul sito web ufficiale di questo Ente, nell'albo pretorio nonché nella sezione " Amministrazione Trasparente " sottosezione di I livello "consulenti e collaboratori";

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n.81 del 16/9/2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

La Responsabile del I Settore

Dr.ssa Santa Maria Tracà

Lì, 16/9/2022

.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Il Responsabile del II Settore - Finanziario

Dr. Filippo Ensabella

Lì, 16/9/2022

.....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Carmelo Giancarlo Scravaglieri

Dr. Filippo Ensabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15 in data 21/9/2022

Il responsabile della pubblicazione

Dr. Nicola Saccullo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 19/9/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella.